

## R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno otto maggio duemilanove, in Milano e nello studio al Corso di Porta Nuova n. 20 alle ore diciassette e trenta.

[8.V.2009]

Innanzi a me **DANIELA DE SIMONE**, notaio iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in Bresso con studio alla Via Vittorio Veneto n.28,

## SI E' RIUNITA

l'assemblea della società:

**"Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l."**,  
in breve "FERA s.r.l.", con sede in Milano ed indirizzo alla Piazza Cavour n. 7, capitale di euro 2.915.940,00 (due milioni novecentoquindicimila novecentoquaranta) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Milano con numero di iscrizione e codice fiscale 13393960151 ed al R.E.A. al n. MI-1646490, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO:

--- attribuzione all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, sino all'importo massimo di euro 6.000.000,00 (seimilioni), aumento da eseguirsi in una o più "tranches" e da concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2015 con sequenziale modifica dell'art.5 dello statuto sociale;

--- modifica alle vigenti norme di funzionamento della società con particolare riferimento a:

- integrazione e miglior specificazione dell'articolo 3 in materia di oggetto, mediante inserimento di un comma del seguente tenore "*la progettazione, gestione e manutenzione di impianti di dissalazione di acque marine per uso potabile ed irriguo nonché ogni altra attività connessa*";

- modifiche all'articolo 11 per lo svolgimento delle riunioni assembleari in audioconferenza o videoconferenza;

- modifiche all'articolo 12 in ordine all'assemblea cd. "*totalitaria*";

- deliberazione in ordine alle modifiche apportate dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 di conversione in legge del d.l. 29 novembre 2008 n.185, articolo 16 in ordine alla soppressione del libro soci: proposta di mantenimento del libro soci;

- soppressione all'articolo 4 della previsione di proroga tacita;

- soppressione dell'articolo 18 dello statuto con conseguente nuova numerazione degli articoli successivi;

- soppressione all'articolo 20 della parola "*ordinaria*";

- modifiche all'articolo 22 per lo svolgimento delle riunioni dell'organo amministrativo in audioconferenza o videoconferenza;

- approvazione del nuovo testo integrale delle norme di funzionamento della società a seguito delle modifiche di cui sopra.

**E' PRESENTE**

l'ingegner **Cesare FERA**, nato a Milano il 7 novembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo do atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, il costituito ing. **Cesare FERA**, il quale

**CONSTATATO**

=== che l'assemblea è stata convocata con avviso in data 20 aprile 2009, spedito agli aventi diritto con raccomandata in pari data;

=== che è presente -in proprio o per delega- l'86,98% del capitale sociale e precisamente:

= **Cesare FERA**, titolare di una quota di euro 811.778,00 (ottocentoundicimila settecentosettantotto), pari al 27,84% del capitale sociale, in proprio;

= **Ferdinando VASTARELLA**, titolare di una quota di euro 65.978,00 (sessantacinquemila novecentosettantotto) pari al 2,26% del capitale sociale, in proprio;

= **Alessandra GRITTI MORLACCHI**, titolare di una quota di euro 512.790,00 (cinquecentododicimila settecentonovanta), pari al 17,58% del capitale sociale, per delega a Luigi Pennini;

= **Eugenio RADICE FOSSATI CONFALONIERI**, titolare di una quota di euro 56.234,00 (cinquantaseimila duecentotrentaquattro), pari al 1,93% del capitale sociale, in proprio;

= **Mario PEPE**, titolare di una quota di euro 112.469,00 (centododicimila quattrocentosessantanove), pari al 3,86% del capitale sociale, in proprio;

= **BI-11 AMMINISTRAZIONI s.r.l.** con sede in Milano, codice fiscale e Registro Imprese 01761560158, titolare di una quota di euro 610.226 (seicentodiecimila duecentoventisei), pari al 20,93% del capitale sociale, per delega a Luigi Pennini;

= **Sebastiano FALESI**, titolare di una quota di euro 335.234,00 (trecentotrentacinquemila duecentotrentaquattro), pari al 11,50% del capitale sociale, in proprio;

= **Luigi PENNISI**, titolare di una quota di euro 31.402,00 (trentunomila quattrocentodue), pari all'1,08% del capitale sociale, in proprio;

= che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti esso Presidente ed i consiglieri Pepe, Falesi, Sagramoso;

= che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente ed i Sindaci Effettivi Pasqui e Papa;

=== che le deleghe -previo il controllo di regolarità da parte

del Presidente- vengono acquisite agli atti sociali,

**DICHIARA**

validamente costituita ed atta a deliberare la presente assemblea e dà inizio alla discussione sui capi all'ordine del giorno per i quali occorre procedere alla verbalizzazione in forma pubblica.

Prendendo la parola sul primo capo (delega all'organo amministrativo per aumento di capitale), il Presidente -anche quale presidente dell'Organo amministrativo della società- proseguendo quanto già detto nella prima parte di questa assemblea non soggetta a verbalizzazione notarile in tema di approvazione del bilancio, espone agli intervenuti che, in vista dei piani di sviluppo avviati dal management della società, nel prossimo futuro occorrerà procedere ad un aumento del capitale sociale di euro 3.084.060,00 (tre milioni ottantaquattromila sessanta) al fine di portare il capitale sociale fino ad euro 6.000.000,00 (sei milioni) da porre in essere entro il 31 dicembre 2015.

In conseguenza, in luogo di una delibera di aumento del capitale da parte dell'assemblea in questa sede, appare conveniente, al fine di consentire la collocazione dell'aumento stesso, se e quando necessario, con la massima tempestività, delegare tale facoltà all'Organo Amministrativo.

Lo stesso Presidente, infine, chiarisce che nel caso in cui fosse accolta la proposta testé formulata, sarebbe necessario modificare l'articolo 5 dello statuto sociale della cui versione aggiornata, conseguenziale a quanto proposto, da lettura all'assemblea.

L'ing. Cesare FERA invita poi il Presidente del Collegio Sindacale dott. Gavazzi ad esprimere il parere dell'Organo di Controllo.

Prende la parola il Dott. Gavazzi, Presidente del collegio sindacale il quale, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole su quanto proposto.

Poiché nessuno dei presenti chiede di verbalizzare proprie dichiarazioni il Presidente, chiusa la discussione, mette ai voti il seguente

**TESTO DI DELIBERAZIONE**

"" L'Assemblea della **"Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l."**, in breve "FERA s.r.l." del giorno **8 maggio 2009**,

*sentito*

quanto illustrato dal Presidente,

*preso atto*

del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale,

**DELIBERA**

**= I =**

di attribuire all'Organo Amministrativo della società, ai sensi dell'art. 2481 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento **con soli conferimenti in denaro e non in**

natura, fino ad un massimo di **euro 6.000.000,00 (sei milioni)**, la cui sottoscrizione spetterà ai soci, eventualmente con la previsione di un sovrapprezzo, e, purché i soci ne facciano richiesta contestualmente alla sottoscrizione della porzione di aumento del capitale di propria spettanza, gli stessi soci avranno diritto di prelazione sulla parte dell'aumento stesso eventualmente non sottoscritta dagli altri aventi diritto. Tale facoltà potrà essere esercitata, in una o più volte, entro il **31 dicembre 2015**;

**= II =**

di modificare, in conseguenza di quanto deliberato al punto I, l'articolo 5 dello Statuto Sociale come segue:

**"Art. 5)** Il capitale sociale è fissato in **euro 2.915.940,00 (duemilioni novecentoquindicimila novecentoquaranta)** ed è diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumento di capitale è riservato ai soci il diritto di opzione salvo che l'assemblea non abbia diversamente stabilito nell'interesse della Società.

L'Assemblea della società del giorno 8 maggio 2009 ha attribuito all'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 del c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento **con soli conferimenti in denaro e non in natura**, fino ad un massimo di euro 6.000.000,00 (seimilioni) la cui sottoscrizione spetterà ai soci, con la previsione eventualmente di un sovrapprezzo, e, purché i soci ne facciano richiesta contestualmente alla sottoscrizione della porzione di aumento del capitale di propria spettanza, gli stessi soci avranno diritto di prelazione sulla parte dell'aumento stesso eventualmente non sottoscritta dagli altri aventi diritto. Tale facoltà potrà essere esercitata, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2015."

Si procede alla votazione per dichiarazioni di voto, tutti esprimono voto favorevole e, pertanto, il testo di deliberazione è approvato all'unanimità dei presenti.

Passando quindi alla trattazione del secondo capo all'ordine del giorno (modifiche alle norme di funzionamento della società) il Presidente viene autorizzato dall'assemblea alla trattazione e deliberazione unitaria stante la loro connessione.

Il Presidente -anche nella sua già ricordata qualità di Presidente del consiglio di amministrazione- informa l'assemblea che si è presentata l'opportunità di partecipare a gare in materia di desalinizzazione di acque marine. Nell'ottica di partecipare a tali gare di appalto, il cui ottenimento potrebbe rivelarsi dal punto di vista economico estremamente interessante per i progetti di espansione della società, risulta opportuno inserire esplicitamente nell'oggetto sociale anche tale campo di attività che integra

e risulta complementare all' attività già svolta dalla società.

Propone pertanto di modificare l'articolo 3 dello statuto sociale (oggetto) al solo scopo di inserire tale nuova attività.

Propone poi nell'ottica di rendere più snello il funzionamento della società di prevedere la possibilità che le riunioni assembleari e le adunanze del consiglio di amministrazione si svolgano per audio/videoconferenza modificando in tale senso l'articolo 11 (assemblee) e 22 (riunioni del CdA) dello statuto e considerare come validamente costituite in forma totalitaria le assemblee alle quali non partecipino tutti gli amministratori ed i sindaci purché siano stati informati della riunione e non si oppongano alla sua trattazione, adeguando pertanto l'articolo 12 dello statuto sociale all'attuale formulazione dell'articolo 2479 bis ultimo comma successivo alla riforma del diritto societario.

Propone inoltre di sopprimere dall'articolo 4 dello statuto la previsione della proroga tacita della società a seguito della scadenza del termine di durata.

Propone inoltre talune modifiche meramente formali quali:

= la soppressione dell'articolo 18 in tema di modalità di verbalizzazione dell'assemblea in quanto mera duplicazione di quanto contenuto nell'articolo 13 con conseguenziale rinumerazione degli articoli successivi;

= la soppressione della parola "ordinaria" riferito all'assemblea che provvede alla nomina dell'organo amministrativo in quanto evidente refuso del testo precedente la riforma del diritto societario.

Il Presidente, infine, illustra all'assemblea le modifiche apportate dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 avente ad oggetto la conversione in legge del d.l. 29 novembre 2008 n.185 ed, in particolare, del disposto dell'articolo 16 in ordine alla soppressione del libro soci. In argomento propone di mantenere comunque la previsione di un libro soci al fine di raccogliere ed avere a disposizione con facilità, immediatezza e senza aggravio di spese, le principali informazioni relative ai soci e ad i loro rapporti con la società e consentire agli amministratori di controllare e gestire nel modo più efficiente le modifiche degli assetti proprietari e la loro incidenza sulla vita sociale ed il diritto di intervento in assemblea.

Il Presidente informa l'assemblea che sulla legittimità anche dopo la modifica testé ricordata di una istituzione statutaria del libro soci facoltativa si è già espresso favorevolmente la "Commissione per i principi uniformi in tema di società" istituita dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n.115.

Propone pertanto l'introduzione di un articolo nello

statuto sociale che consenta alla società di tenere, con le stesse modalità previste per gli atti sociali, il libro dei soci prevedendo che il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge. Tale articolo da introdursi dopo l'attuale articolo 6 porterà, in caso di approvazione della proposta, alla rinumerazione degli altri articoli dello statuto sociale.

Il Presidente da lettura all'assemblea del nuovo testo dello statuto sociale aggiornato in conseguenza delle modifiche proposte.

Prende la parola il dott. Gavazzi, Presidente del collegio sindacale il quale, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole su quanto proposto.

Poiché nessuno dei presenti chiede di verbalizzare proprie dichiarazioni il Presidente, chiusa la discussione, mette ai voti il seguente

**TESTO DI DELIBERAZIONE**

"" L'Assemblea della **"Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l."**, in breve **"FERA s.r.l."** del giorno **8 maggio 2009**,

*sentito*

quanto illustrato dal Presidente,

**DELIBERA**

**= III =**

di ampliare l'oggetto della società inserendovi -all'articolo 3- l'attività di progettazione, gestione e manutenzione di impianti di dissalazione di acque marine per uso potabile ed irriguo nonché ogni altra attività connessa;

**= IV =**

di prevedere la possibilità che le riunioni assembleari si svolgano per audio/videoconferenza modificando in tale senso l'articolo 11 (assemblee) dello statuto sociale;

**= V =**

di prevedere la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgano per audio/videoconferenza modificando in tale senso l'articolo 22 (riunioni del CdA) dello statuto sociale;

**= VI =**

di prevedere validamente costituite in forma totalitaria le assemblee alle quali non partecipino tutti gli amministratori ed i sindaci purché siano stati informati della riunione e non si oppongano alla sua trattazione, adeguando pertanto l'articolo 12 dello statuto sociale all'attuale formulazione dell'articolo 2479 bis ultimo comma successivo alla riforma del diritto societario;

**= VII =**

di sopprimere dall'articolo 4 dello statuto la previsione

della proroga tacita della società a seguito della scadenza del termine di durata;

**= VIII =**

di sopprimere l'articolo 18 in tema di modalità di verbalizzazione dell'assemblea in quanto mera duplicazione di quanto contenuto nell'articolo 13;

**= IX =**

di sopprimere dall' articolato la parola "ordinaria" riferito all'assemblea che provvede alla nomina dell'organo amministrativo in quanto evidente refuso del testo precedente la riforma del diritto societario;

**= X =**

di prevedere che la società debba mantenere comunque la previsione di un libro soci, tenuto con le stesse modalità previste per gli atti sociali, al fine di raccogliere ed avere a disposizione con facilità, immediatezza e senza aggravio di spese, le principali informazioni relative ai soci e ad i loro rapporti con la società e consentire agli amministratori di controllare e gestire nel modo più efficiente le modifiche degli assetti proprietari e la loro incidenza sulla vita sociale ed il diritto di intervento in assemblea, introducendo nello statuto sociale, dopo l'articolo 6, il seguente articolo:

" LIBRO SOCI

Art. 7 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci".

**= XI =**

di approvare un nuovo testo di statuto sociale conseguenziale a tutto quanto testé deliberato approvando la formulazione di cui il Presidente ha dato lettura all'assemblea con precisazione che a seguito della soppressione ed introduzione di articoli tale statuto procede alla conseguenziale rinumerazione di tutti gli articoli dello statuto.""

Si procede alla votazione per dichiarazioni di voto, tutti esprimono voto favorevole e, pertanto, il testo di deliberazione è approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente,

proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e quaranta e chiede a me notaio di allegare al presente verbale il testo aggiornato dello statuto sociale del quale ha già dato lettura all'assemblea.

Aderendo allego sotto la lettera **"A"** l'indicato documento dalla cui ulteriore lettura io notaio vengo dispensato.

Di questo verbale, scritto con mezzo elettronico e completato a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su quattro fogli per quindici facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva.

Firmato: Cesare Fera

**DANIELA DE SIMONE notaio (sigillo)**



**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 5.082 DELLA RACCOLTA  
STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
"FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.R.L."  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1)** E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

**FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.r.l..**

**Art. 2)** La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere agenzie e rappresentanze ovunque lo creda opportuno, anche all'estero.

L'organo amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in diverso Comune.

**Art. 3)** La società ha per oggetto:

la progettazione e la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la trasformazione di energia derivante da fonti rinnovabili, nonché la distribuzione e la vendita della stessa. La realizzazione, la commercializzazione, la vendita, il noleggio a terzi, degli impianti suindicati, di parti degli stessi ed in genere di attrezzature inerenti le attività di cui sopra, di veicoli e/o mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

la progettazione, gestione e manutenzione di impianti di dissalazione di acque marine per uso potabile ed irriguo nonché ogni altra attività connessa;

la consulenza nell'ambito delle energie rinnovabili, esclusa ogni attività professionale riservata ai professionisti iscritti negli appositi albi;

l'attività di promozione di iniziative nel settore ecologico a scopo didattico - culturale - divulgativo.

l'acquisto, la vendita, la permuta e la costruzione di immobili rustici, urbani ed industriali nonché la gestione e l'amministrazione degli immobili sociali.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine o connessa, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese e società o consorzi aventi scopi analoghi ed affini o che comunque possano interessarla. La società potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi nonchè compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

Le operazioni finanziarie e di assunzione di partecipazioni

sopraindicate potranno essere compiute solo quali attività non prevalenti e comunque non nei confronti del pubblico.

**Art. 4)** La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2035 e potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'articolo 2484 c.c.-.

#### **CAPITALE SOCIALE**

**Art. 5)** Il capitale sociale è fissato in euro 2.915.940,00 (duemilioni novecentoquindicimila novecentoquaranta) ed è diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche con conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumento di capitale è riservato ai soci il diritto di opzione salvo che l'assemblea non abbia diversamente stabilito nell'interesse della Società.

L'Assemblea della società del giorno 8 maggio 2009 ha attribuito all'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 del c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento con soli conferimenti in denaro e non in natura, fino ad un massimo di euro 6.000.000,00 (seimilioni) la cui sottoscrizione spetterà ai soci, eventualmente con la previsione di un sovrapprezzo e, purché i soci ne facciano richiesta contestualmente alla sottoscrizione della porzione di aumento del capitale di propria spettanza, gli stessi soci avranno diritto di prelazione sulla parte dell'aumento stesso eventualmente non sottoscritta dagli altri aventi diritto. Tale facoltà potrà essere esercitata, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2015."

#### **DIRITTO DI PRELAZIONE**

**Art. 6)** Qualora un socio intenda cedere a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota a soggetti diversi dagli altri soci, dal proprio coniuge, dai propri parenti in linea retta, da società controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 c.c., deve farne prima offerta, con lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione del prezzo richiesto e della persona dell'offerente, agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato che, in caso di disaccordo su quello richiesto, sarà determinato dall'organo arbitrale, di cui al successivo articolo 28, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore.

L'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni

sociali.

Successivamente alla valutazione dell'organo arbitratore, sia il venditore che gli acquirenti avranno facoltà di recedere, rispettivamente dalla vendita e dall'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta o di quindici dalla comunicazione della determinazione del prezzo da parte dell'organo arbitratore, trascorso il quale l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta.

Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni, surrogandosi ai soci che non hanno esercitato il diritto.

Le porzioni di quota per le quali nessun socio eserciti il diritto di prelazione, sono liberamente cedibili a terzi nei termini di cui sopra.

In ogni caso qualora il diritto di prelazione non venga esercitato dagli aventi diritto per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla per intero a terzi nei termini e alle condizioni indicate.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di intestazione delle quote a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nonché nelle ipotesi di reintestazione al socio fiduciante o di intestazione su disposizione dello stesso a diversa società fiduciaria.

#### **LIBRO DEI SOCI**

**Art.7** La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### **DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE**

##### **Decisioni dei Soci**

**Art.8)** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**Art. 9)** In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in diverso Comune del territorio dello Stato;
- h. l'emissione di titoli di debito.

**Art. 10)** Salvo quanto previsto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Assemblea**

**Art. 11)** Nel caso di decisioni aventi ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno

o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione dell'organo assembleare.

**Art. 12)** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea alla quale partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479 bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

**Art. 13)** L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso scritto spedito ai soci, al domicilio risultante da libro soci, e ai sindaci, ove nominati, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. In alternativa, l'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica, e per quest'ultima con prova di avvenuta ricezione a mezzo di risposta anche per e-mail).

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso di convocazione può essere prevista anche una seconda adunanza, per il caso in cui nella prima adunanza prevista l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento

**Art. 14)** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, se esiste il consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio stesso ovvero da altra persona eletta dall'assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, qualora il presidente dell'assemblea avesse a nominarli, scegliendoli fra i soci o, eventualmente, fra i sindaci.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti di cui sopra fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 15)** L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale per le deliberazioni in merito alle modificazioni dello statuto, o al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o la nomina dei liquidatori e dei relativi poteri.

**Art. 16)** Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

**Art. 17)** Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma del codice civile, è necessario il voto favorevole della maggioranza,

salvo in ogni caso il diritto di recesso in capo al socio.

**Art. 18)** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze rispetto a quelle indicate nel presente articolo.

**Art. 19)** Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 20)** La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 membri, a scelta dell'Assemblea. Gli amministratori sono scelti anche fra i non soci e sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea e durano in carica per il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina.

L'amministratore unico e i membri del consiglio di amministrazione che svolgessero attività, in proprio o per conto di terzi, in concorrenza con quella della società, devono darne preventivo avviso alla società stessa e potranno continuare a svolgere tale attività soltanto previa autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

**Art. 21)** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e salvo quelli che siano riservati espressamente dalla legge all'assemblea, per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti e dirigenti/direttori determinandone i poteri, le mansioni, la retribuzione, eventuali premi di incentivazione e quant'altro inerente e conseguente a tale rapporto in base ad apposito contratto.

Le decisioni dell'organo amministrativo possono avvenire in forma non collegiale, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto o per e-mail, oppure in forma collegiale.

La decisione in forma non collegiale è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale la decisione del Presidente.

Il procedimento deve concludersi entro 5 (cinque) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**Art. 22)** Il Consiglio di Amministrazione, se istituito, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione é fatta dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti l'organo amministrativo almeno otto

giorni prima e, nei casi di urgenza, spedito almeno due giorni prima al domicilio di ogni consigliere, mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

**Art. 23)** Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbiano già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

**Art. 24)** Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

**Art. 25)** Il Consiglio può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori delegati, sia ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e, per quest'ultimo, anche le modalità di funzionamento.

**Art. 26)** La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai



terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli amministratori delegati.

**Art. 27)** Il Consiglio di Amministrazione delibera col voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 28)** Il compenso all'Organo Amministrativo, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'Assemblea che lo nomina o, ove l'Organo Amministrativo sia nominato nell'atto costitutivo, nella prima riunione di questa.

Col consenso di tutti i soci può essere istituita a favore degli amministratori una indennità da corrispondersi in occasione della cessazione del rapporto. In relazione a tale indennità potrà essere stipulato, per ciascun amministratore, un contratto di assicurazione: in caso di decesso degli assicurati, beneficiari della polizza-vita saranno gli aventi diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2122 c.c.. In caso di cessazione del rapporto per cause diverse dal decesso degli assicurati, beneficiari saranno gli assicurati medesimi.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 29)** Qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 2488 secondo comma c.c., l'Assemblea nominerà un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, con i poteri e le funzioni previste dalla legge.

**Art. 30)** Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo per le adunanze del consiglio di amministrazione.

**Art. 31)** Qualora consentito dalla legge, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. Diversamente, ove sia prescritto per legge ovvero qualora i soci deliberino in tal senso, il controllo contabile sarà esercitato da un revisore o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

#### **BILANCIO ED UTILI**

**Art. 32)** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 (centoventi) giorni o al massimo entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

**Art. 33)** Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, a norma dell'art. 2430 C.C., saranno distribuiti fra i soci, salvo che l'Assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una

diversa destinazione.

**Art. 34)** Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale.

Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti.

**Art. 35)** I soci, anche a titolo di finanziamento, possono effettuare versamenti di fondi con obbligo di restituzione da parte della società nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tali fondi sono infruttiferi di interessi salvo diversa espressa previsione.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 36)** Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

**Art. 37)** Qualsiasi controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

**Art. 38)** L'arbitro è nominato dal presidente della Camera di commercio ove la società ha la sua sede legale.

**Art. 39)** Per qualsiasi controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è componente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

**Art. 40)** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Firmato: Cesare Fera

**DANIELA DE SIMONE notaio (sigillo)**